



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18/02/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 1995, n. 6082 “Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8 L.R. n. 12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ex art. 9 L.R. n. 12/95) - Recepimento. Modifiche.

L'Assessore al Welfare, Donato PENTASSUGLIA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di Sanità Veterinaria del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, riferisce quanto segue.

La legge 14 agosto 1991 n. 281- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo- ed il suo recepimento da parte della Regione Puglia con la Legge regionale 3 aprile 1995 n. 12- Interventi per la tutela di animali di affezione e prevenzione del randagismo- hanno dispone per ciascun Comune l'obbligo di possedere un canile sanitario, dotato di un numero limitato di posti-cane (in genere una decina) per porre in osservazione per alcuni giorni i cani appena accalappiati.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 1996 n 755 “legge regionale 3 aprile 1995 n. 12: Adempimenti: rifugi per cani, canili sanitari e tariffario” è fatto inoltre obbligo a ciascun Comune di dotarsi di almeno un rifugio, da gestire in proprio o da una associazione animalista iscritta all'albo regionale (di cui all'art. 13 della stessa legge), in cui ospitare i cani in via definitiva e destinati ad un eventuale affidamento.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 1995, n. 6082 “Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8 L.R. n. 12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ax art. 9 L.R. n. 12/95) - Recepimento” la Giunta ha emanato i parametri per la realizzazione dei canili sanitari e dei rifugi.

Nella stessa venivano accordate delle deroghe ai criteri imposti per l'edificazione dei rifugi nel caso fossero costruite strutture a stabulazione libera, in ampi spazi debitamente recitati, insistente su suolo agricolo, purché fossero comunque garantiti agli animali idonei sistemi di ricovero, di foraggiamento e di abbeveraggio.

I criteri derogati erano i seguenti:

- Superficie minima per capo: mq 30
- Numero massimo di esemplari per impianto: 30 esemplari, suddivisi in quattro recinti
- Dotazione di almeno n 3 box individuali di mq 4 di cui chiusi 2 e mq 2 scoperti X m2 di altezza
- Numero massimo di esemplari per impianto; n. 30 esemplari, suddivisi in quattro recinti.

Con l'articolo 2 della Legge Regionale 26/06 questa Amministrazione è intervenuta modificando la Legge Regionale 12/95 prevedendo:

- L'istituzione della Anagrafe canina informatizzata regionale;

- La sterilizzazione chirurgica da parte dei Servizi veterinari delle ASL per tutti i soggetti catturati dal territorio (maschi e femmine);
- Il vincolo per le strutture di ricovero sia pubbliche che private di 200 posti;
- Ed in ultimo la possibilità dei Sindaci di reimmettere sul territorio i soggetti catturati sterilizzati e sottoposti a trattamenti profilattici.

Gli artt. 44 e 45 della L.R. 4/2010 hanno previsto le seguenti le modifiche alla L.R. 12/95:

- l'obbligo, in via esclusiva, dei Comuni di realizzare apposite strutture, necessariamente gestite in proprio o tramite associazioni protezionistiche e/o animaliste iscritte ad uno specifico albo regionale,
- il divieto di ricovero dei cani in strutture private convenzionate,
- il divieto di conferire i suddetti animali in strutture fuori dei comprensori delle singole ASL o extraregionali

Con nota prot. n. 182576 del 10/12/2014 l'assessore all'Ambiente Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto ha rappresentato la difficoltà a conformarsi ai requisiti previsti per i rifugi a stabulazione libera di cui alla DGR 6082/95

Si propone, quindi, alla Giunta Regionale, al fine di coadiuvare le Amministrazioni Locali nell'ottimizzare le spese derivanti dalla gestione del randagismo salvaguardando contestualmente il benessere degli animali ospitati, di modificare il quarto capoverso del paragrafo "Criteri per la realizzazione dei Rifugi" della Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 1995, n. 6082 "Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8 L.R. n. 12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ax art. 9 L.R. n. 12/95)- Recepimento" così riportato nell'allegato 1.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;

- di prendere atto e di approvare l'allegato 1 "Requisiti strutturali e funzionali per i canili sanitari e rifugi di nuova costruzione e ristrutturazione/adequamento delle strutture preesistenti" quale modifica del quarto capoverso del paragrafo "Criteri per la realizzazione dei Rifugi" della Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 1995, n. 6082 "Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8

L.R. n. 12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ax art. 9 L.R. n. 12/95) - Recepimento”;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola